



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna*  
*- Direzione Generale -*  
Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena  
*Ufficio Pensioni*

Prot. n. 329 /P/C2

Forlì, 17/01/2011

AI DIRIGENTI  
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

p.c. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  
LORO SEDI

**OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2011 -**  
D.M. n. 99 del 28/12/2010 e C.M. n. 100 del 29/12/2010-

Si segnala che sono disponibili, nel sito "INTRANET", il **D.M. n. 99 del 28/12/2010** e la **C.M. n. 100 del 29/12/2010**, concernenti l'oggetto.

**1. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E/O REVOCA DELLE  
ISTANZE DI CESSAZIONE.**

Per il personale docente, educativo ed ATA è fissato il termine dell' **11/02/2011** per :

- presentazione o revoca delle domande di dimissioni, di collocamento a riposo per limiti di età, per compimento del 40<sup>^</sup> anno di servizio, per le istanze di proroga oltre il 65<sup>^</sup> anno di età;
- richiesta di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza della proroga precedentemente accordata (rinuncia proroga);
- richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale trattamento pensionistico.

Per il personale **docente, educativo ed ATA di ruolo tutte le domande di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2011**, nonché le **istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico**, devono essere presentate entro l'**11 febbraio p.v. esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS "istanze on line"**, disponibile nel sito Internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -*

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

*Ufficio Pensioni*

**Le domande di cessazione finora presentate in formato cartaceo dovranno essere riprodotte con modalità “on line” entro il sopra indicato termine dell’11 febbraio p.v.**

Entro la medesima data (11 febbraio) le istanze potranno essere revocate effettuando – tramite Polis – la procedura di cancellazione.

Prima di accedere alle istanze on-line, il personale interessato deve avere effettuato la procedura di registrazione, come già segnalato dal MIUR con nota 4984 del 3.12.2010 e da questo ufficio con nota prot. n. 11240 del 14.12.2010.

Si fa presente che la funzione “cessazioni on-line” consente la scelta di uno solo tra i seguenti modelli di domanda:

1. dimissioni e/o collocamento a riposo
2. comunicazione dati a seguito di cessazione d'ufficio.

Per le istanze di cui al predetto punto 1 verranno prospettate le seguenti opzioni:

- collocamento a riposo per compimento del 65° anno tra il 1° settembre 2011 ed il 31 dicembre 2011
- collocamento a riposo per limiti di età – rinuncia alla proroga concessa in precedenza
- cessazione per compimento del 61° anno di età – do nne ( art. 22 ter – legge 102/2009)
- collocamento a riposo per compimento dei 40 anni di servizio utili a pensione
- dimissioni dall'impiego
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La funzione di cui al sopraindicato punto 2 verrà usata dal dipendente nei seguenti casi:

- compimento del 65° anno di età entro il 31 agosto 2011
- collocamento a riposo dal 01.09.2011 per scadenza della proroga precedentemente accordata
- risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nei casi in cui sia già stato notificato il dovuto preavviso.



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -*

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

*Ufficio Pensioni*

Si evidenzia, inoltre, che l'interessato dovrà obbligatoriamente indicare quanto segue:

- adesione/non adesione al Fondo Credito INPDAP
- godimento/ non godimento di pensione
- situazione debitoria
- modalità di accredito della pensione.

Ulteriori indicazioni circa la compilazione e la gestione delle istanze on-line sono reperibili nella guida operativa "Progetto istanze on-line – cessazioni on-line".

**Le istituzioni scolastiche vorranno inoltrare a questo ufficio la stampa attestante l'avvenuto inserimento dell'istanza.**

**Le domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età** continuano ad essere presentate **in formato cartaceo**.

Anche **le richieste di pensionamento del personale ATA e docente a tempo determinato, compresi gli incaricati di religione**, saranno presentate in **formato cartaceo** presso l'istituzione scolastica di appartenenza, che ne curerà l'inoltro a questo Ufficio.

## **2. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE**

L'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione rientra nella competenza dello scrivente ufficio.

L'eventuale mancata maturazione dei medesimi sarà formalmente comunicata entro il 31.03.2011 agli interessati, i quali avranno facoltà di ritirare la domanda di cessazione entro 5 giorni dalla notifica della predetta comunicazione.

Si ricorda che la revoca delle istanze di cessazione dopo l'11 febbraio 2011 è ammessa solo nel caso in cui non ricorra il diritto a pensione.

## **3. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE, CON CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (D.M.331/97).**

Si ritiene utile ricordare che destinatario delle disposizioni concernenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, è soltanto il personale che abbia maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal D.M. 331/97 e successive modificazioni, per il diritto alla "pensione di anzianità".

La richiesta va formulata con **unica istanza, da produrre con la modalità on-line.**

3

Responsabile del procedimento: Raffaella Alessandrini

Responsabili dell' istruttoria Giuliana Sbarzaglia Tel. 0543/ 451339

Ruffilli Marina Tel. 0543/451357

e-mail: [giuliana.sbarzaglia.fo@istruzione.it](mailto:giuliana.sbarzaglia.fo@istruzione.it); [marina.ruffilli.fo@istruzione.it](mailto:marina.ruffilli.fo@istruzione.it)

P.E.C : [csafo@postacert.istruzione.it](mailto:csafo@postacert.istruzione.it)



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -*

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena  
*Ufficio Pensioni*

Nell'istanza gli interessati dovranno esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso in cui fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza)

#### **4. PROROGHE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO OLTRE IL 65<sup>^</sup> ANNO DI ETÀ'.**

Il D.M. in oggetto fissa il termine del **11.02.2011** per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio oltre il 65<sup>^</sup> anno di età.

Si riepilogano, di seguito, le tipologie di proroga previste dalle vigenti disposizioni.

- Proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile massima ( 40 anni), riservata al personale già in servizio alla data del 1<sup>^</sup> ottobre 1974 con iscrizione al Fondo Tesoro;
- Proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile minima
- Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi dell'art. 509 – c. 5 del D.L.vo 297/94. Al riguardo, con riferimento all'art. 72 comma 7 L.133/2008 e art. 9 comma 31 DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, la C.M. n. 100 invita ad una puntuale e motivata applicazione dei criteri di valutazione delle istanze dettati con la Direttiva n. 94 del 04.12.2009. Potranno essere accolte solo le istanze prodotte da dipendenti in possesso di un'anzianità pensionabile inferiore a 40 anni e non appartenenti a classi di concorso o profili in esubero, anche con riguardo alla prevedibile evoluzione degli organici per l'anno scolastico 2011/2012. Dovrà, altresì, essere tenuta in considerazione l'esperienza professionale acquisita dal richiedente.

Pertanto le SS.LL. provvederanno al formale accoglimento delle suddette istanze di permanenza in servizio solo successivamente alla ricezione di specifica comunicazione dello scrivente, concernente l'anzianità pensionabile maturata e l'eventuale sussistenza di situazione di esubero, ferma restando l'autonoma valutazione delle SS.LL. medesime circa l'esperienza professionale del dipendente.



Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena  
Ufficio Pensioni

## 5. RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COMPIMENTO DEL 40^ ANNO DI CONTRIBUZIONE - ART. 17 – COMMA 35- NOVIES DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO, CON MODIFICHE, IN L. 102 DEL 03/08/2009.

La normativa sopra citata ha previsto la possibilità per le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.L.vo n. 165/2001, nell'esercizio dei poteri datoriali previsti dall'art.5 del decreto medesimo, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dipendente che abbia maturato **40 anni di anzianità contributiva**, limitatamente al periodo triennale 2009-2011.

I criteri per l'applicazione della norma in questione al personale docente, educativo ed Ata della Scuola sono stati disposti con **Direttiva Ministeriale n. 94 del 04/12/2009**, registrata alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, Reg. 1, fg. 59.

**L'art. 5 del D.M. n. 99 in oggetto stabilisce che i predetti criteri continuano a trovare applicazione nel corrente anno scolastico.**

Questo Ufficio sta provvedendo alla ricognizione delle posizioni contributive dei dipendenti alla data del 31/08/2011 e si riserva di inviare alle SS.LL. specifiche indicazioni individuali al fine di consentire l'adozione del preavviso entro il termine del 28/02/2011.

Si fa presente che la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro potrà avvenire solo per i dipendenti che maturano al 31 agosto 2011 l'anzianità contributiva di **40 anni senza arrotondamenti.**

Il personale con 40 anni di servizio al 31.08.2010, che ha già usufruito nell'anno scolastico 2010/2011 del differimento per la maturazione dell'ulteriore scatto stipendiale al 01.01.2011, **sarà collocato a riposo d'ufficio dal 01.09.2011.**

## 6. REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.09.2011

Per il personale del comparto scuola a tempo indeterminato, continua a trovare applicazione l'art. 59 comma 9 della Legge 449/97, il quale prevede che "la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico, con decorrenza dalla stessa data del trattamento economico, nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno" (rif. Legge 122/2010 - art. 12 comma 1 - lett. c) e comma 2 lett.c)

Si allega il prospetto dei requisiti richiesti per il diritto a pensione nel corrente a.s., in relazione alle diverse tipologie di cessazione



Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena  
Ufficio Pensioni

**PROSPETTO REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1/9/2011, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CESSAZIONE.**

TIPO DI CESSAZIONE	REQUISITI PER LA PENSIONE
<p><b>LIMITI DI ETA'</b></p> <p>collocamento d'ufficio per il personale nato tra il 1/9/45 e il 31/8/46 e per i dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga concessa fino al 31/8/11</p> <p>collocamento a domanda per il personale che compirà il 65<sup>^</sup> anno nel periodo compreso fra il 1/9/2011 e il 31/12/2011 e per i dipendenti che intendano cessare anticipatamente rispetto alla scadenza della proroga in precedenza concessa</p>	<p>Anni <b>20</b> di servizio oppure Anni <b>15</b>, nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 – c.3 – lett. C</p>
<p><b>DIMISSIONI</b> Per l'anno 2011 è prevista la maturazione di <b>"QUOTA 96"</b>, senza arrotondamenti (rif. Circ. INPDAP n.7 del 13/05/2008-punto 2)</p>	<p>⇒ <b>35</b> anni di contribuzione congiunti a <b>61</b> anni di età ⇒ <b>36</b> anni di contribuzione, congiunti a <b>60</b> di età ⇒ <b>35</b> anni di contribuzione congiunti a <b>60</b> anni di età, a condizione che la somma dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta la maturazione di "quota 96" <b>N.B.</b> I requisiti vanno considerati con riferimento al 31/12/2011</p>
<p><b>COMPIUTO QUARANTENNIO DI SERVIZIO ( A DOMANDA)</b></p>	<p>⇒ <b>39</b> anni , <b>11</b> mesi e <b>16</b> giorni (con rif, al 31/12/2011), indipendentemente dall'età anagrafica</p>
<p><b>DIMISSIONI PERSONALE FEMMINILE</b> <b>In età compresa fra i 61 e i 64 anni di età</b> (il compimento dell'età deve avvenire entro il 31/12/2011 )</p>	<p>Anni <b>20</b> di servizio oppure Anni <b>15</b>, nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 - c.3 - lett. c</p>

6

Responsabile del procedimento: Raffaella Alessandrini

Responsabili dell' istruttoria Giuliana Sbarzaglia Tel. 0543/ 451339

Ruffilli Marina Tel. 0543/451357

e-mail: [giuliana.sbarzaglia.fo@istruzione.it](mailto:giuliana.sbarzaglia.fo@istruzione.it); [marina.ruffilli.fo@istruzione.it](mailto:marina.ruffilli.fo@istruzione.it)

P.E.C : [csafo@postacert.istruzione.it](mailto:csafo@postacert.istruzione.it)



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna*  
*- Direzione Generale -*  
Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena  
*Ufficio Pensioni*

## **7. REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON DECORRENZA 01.09.2011 DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (compresi gli incaricati di religione)**

Con nota operativa n. 56 del 22.12.2010 – punto 4.1, l'INPDAP ha precisato che al personale scolastico a tempo determinato si applicano le disposizioni vigenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previsti per la generalità dei lavoratori; in particolare **l'accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità, è riconosciuto decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.**

Lo scrivente ufficio provvederà alla verifica delle posizioni previdenziali dei dipendenti non di ruolo che intendano cessare dal servizio con decorrenza 01.09.2011 e alle conseguenti comunicazione in ordine ai requisiti.

## **8. DIRIGENTI SCOLASTICI**

**Per le cessazioni dei Dirigenti Scolastici, si fa riferimento a quanto riportato alla lettera "B" della Circolare n. 100 indicata in oggetto.**

Ad ogni buon fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- **Cessazione per limiti di età**

La risoluzione del rapporto di lavoro opera automaticamente a decorrere dal 1° settembre successivo al compimento del 65° anno di età, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la richiesta di trattenimento in servizio, secondo i criteri contenuti nella Direttiva MIUR n. 94/2009.

La risoluzione opera altresì automaticamente alla data di scadenza di proroga precedentemente concessa.

- **Dimissioni**

Il CCNL dell'Area V della Dirigenza, sottoscritto il 15 luglio 2010, all'art. 12 comma 2 fissa al **28 febbraio** il termine di presentazione delle istanze di dimissioni.

Dette istanze continuano ad essere presentate in **formato cartaceo** e dovranno pervenire a questo ufficio in virtù della delega delle funzioni amministrative dell'USR di cui al decreto n. 384 del 07.07.2010.



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -*

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena  
*Ufficio Pensioni*

Per quanto concerne i requisiti previsti per il diritto al trattamento pensionistico, la nota operativa INPDAP n. 56 del 22.12 u.s. precisa che ai Dirigenti Scolastici non è più applicabile il disposto dell'art.59 comma 9 legge 449/97.

Quanto sopra viene precisato anche dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna con nota 489 del 13.01.2011, nella quale si evidenzia che **i requisiti richiesti dalla vigente normativa per il diritto a pensione devono essere posseduti dai Dirigenti Scolastici alla data del 31.08.2011.**

Si sottolinea la necessità che le segreterie scolastiche prestino idoneo supporto al personale interessato, anche in considerazione delle nuove modalità di inoltro delle istanze di cessazione.

Questo Ufficio, come sempre, è a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli utenti, per eventuali ulteriori chiarimenti e per la verifica delle anzianità pensionabili dei dipendenti.

F.to Il Direttore Coordinatore  
*Raffaella Alessandrini*